

## **TI\_GERICHTE 35.2017.146 vom 30. Mai 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2017.146](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2017.146)

FR: TI\_GERICHTE 35.2017.146 du 30 mai 2018

IT: TI\_GERICHTE 35.2017.146 del 30 maggio 2018

### **Regeste**

Entità del guadagno assicurato stabilita correttamente da assicuratore LAINF in applicazione del principio generale di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF

### **Erwägungen**

#### **E. 3.1**

Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF - la Corte giudicante ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.

#### **E. 3.2**

Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a).

#### **E. 4**

Già solo alla luce di questi chiari principi, dai quali questa Corte non ha motivo di dipartirsi, l'operato dei giudici di prime cure, che non hanno ritenuto applicabile la norma, di carattere eccezionale, di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF per determinare il guadagno assicurato di D.\_\_\_\_\_, merita di essere tutelato.

#### **E. 4.1**

In particolare si osserva che la situazione del ricorrente - che, per sua stessa ammissione, al giorno dell'infortunio stava seguendo una formazione complementare dopo essere già stato in possesso di un attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) e che pertanto non esercitava un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione - non poteva giustamente essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste, e questo non fosse altro per l'entità del salario mensile percepito dall'assicurato nel corso della formazione supplementare (fr. 3000.-), di gran lunga superiore alla retribuzione altrimenti corrisposta ad un "normale" apprendista (STFA 1963 pag. 97).

#### **E. 4.2**

Nulla muta per contro, ai fini del giudizio, il fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella propria prassi, per designare il campo applicativo dell'art. 78 cpv. 4 LAMI, in passato abbia anche già incentrato la propria analisi sull'accertamento dell'obiettivo formativo primario dell'assicurato ("primäres Ausbildungsziel": DTF 108 V 265 consid. 2a con riferimenti), che D.\_\_\_\_\_ ribadisce in questa sede, rinviando fra l'altro all'iscrizione nel libretto di servizio militare, essere da sempre stato quello di diventare meccanico di elicotteri. Al proposito va infatti notato che anche per chi già in partenza intende proseguire la formazione e diventare meccanico di elicotteri, l'obiettivo formativo primario rimane - non solo in termini temporali - il completamento della formazione di base, in concreto il conseguimento di un attestato di capacità professionale quale meccanico di automobili o elettromeccanico, che configura il traguardo imprescindibile per poi potere accedere alla formazione supplementare (art. 11 cpv. 1 lett. a Regolamento dell'Associazione svizzera delle imprese aerotecniche [ASIA] sugli esami professionali federali per meccanici e meccaniche d'aeromobili).

#### **E. 4.3**

In virtù di queste considerazioni, deve ritenersi irrilevante, per la presente vertenza, il fatto che il ricorrente, dopo l'incidente in parola, abbia effettivamente completato la formazione complementare. Priva di pregio deve inoltre essere ritenuta pure la circostanza che l'interessato non avrebbe, dal conseguimento dell'attestato di capacità, mai lavorato come elettromeccanico, ritenuto che D.\_\_\_\_\_, avendo seguito la relativa formazione,

disponeva comunque delle capacità per esercitare normalmente e appieno detta attività (cfr. consid. 3.1).

## **E. 5**

In tali condizioni, si deve concludere che l'Istituto assicuratore e la Corte cantonale potevano effettivamente considerare che il ricorrente, al momento in cui rimase vittima dell'incidente, avesse già terminato la sua formazione iniziale. Di conseguenza, essi erano pure legittimati a determinare il guadagno annuo assicurato facendo capo al principio posto all'art. 15 cpv. 2 LAINF e a ritenere infondata la richiesta di D. \_\_\_\_\_, il cui ricorso di diritto amministrativo dev'essere pertanto disatteso. Vero è che, applicando restrittivamente, nel senso qui esposto, la norma di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF, si corre il rischio di penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione, la quale, per le sue caratteristiche, può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, questa considerazione non giustifica ancora un allentamento della prassi, non fosse altro per il fatto che - astrazione fatta dal caso di specie - adottando la tesi proposta dall'insorgente si finirebbe per dovere privilegiare anche quegli assicurati che, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di difficili esami da superare, non necessariamente avrebbero comunque concluso la successiva formazione completa." (Sentenza citata, sottolineature della redattrice) Il Tribunale federale ha poi confermato la propria giurisprudenza, negando l'applicazione della norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF - da interpretare in maniera restrittiva - anche in una STF 8C\_530/2009 del 1° dicembre 2009, riguardante un assicurato, il quale, concluso l'apprendistato di elettromeccanico con conseguimento della relativa maturità professionale, al momento dell'infortunio stava svolgendo la formazione di elettrotecnico presso una scuola tecnica, la quale non poteva venire considerata una formazione di base: " (...)

## **E. 6.1**

Die Grundausbildung des Versicherten war seine Lehre als Elektromechaniker. Nur in deren Rahmen könnte die Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zur Anwendung kommen. Die Lehre hatte er bereits im Jahre 2001 abgeschlossen. Im Zeitpunkt des Unfallereignisses konnte er diesen Beruf somit bereits ausüben und dabei einen deutlich höheren Lohn erzielen als ein Lehrling. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht daher bereits aus diesem Grund kein Raum für eine Abweichung vom allgemeinen Grundsatz der Rentenbemessung nach dem effektiven Jahreslohn vor dem Unfall. Daran ändert der Umstand nichts, dass der vorausgesetzte Konnex zwischen der versicherten Tätigkeit als Elektromechaniker und der Ausbildung zum Elektrotechniker - anders als etwa im von der Vorinstanz erwähnten Urteil (RKUV 2000 Nr. U 399 S. 378) - insofern gegeben ist, als die Zusatzausbildung zum Elektrotechniker auf der Ausbildung zum Elektromechaniker basiert. Denn auch in diesem Fall bleibt nach dem in Erwägung 5 hievorigen Gesagten als primäre Ausbildung jene zum Elektromechaniker. Wie das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht im bereits erwähnten Urteil U 360/01 erkannt hat, trägt die restriktive Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV das Risiko in sich, dass versicherte Personen, die eine Ausbildung ergreifen, die sich nur etappenweise vervollständigen lässt, benachteiligt werden gegenüber solchen, die ihr Ausbildungsziel in einem einzigen Ausbildungsschritt verwirklichen können. Genauso wenig wie mit Bezug auf teilerwerbstätige Werkstudenten (vgl. RKUV 2002 Nr. U 455 S. 145, U 30/01 E. 3c) besteht für das Gericht auch bei der vorliegenden Konstellation Anlass für eine Lockerung

der Praxis.” (Sentenza citata, sottolineature della redattrice) 2.5. Chiamato a pronunciarsi, alla luce della giurisprudenza appena esposta (cfr. consid. 2.4.) e ritenuto che, come visto, l’art. 24 cpv. 3 OAINF va interpretato in maniera restrittiva, questo Tribunale deve considerare che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, con l’ottenimento nel luglio 2005 della licenza universitaria in scienze sociali presso l’Università di \_\_\_\_\_ (cfr. allegati al doc. G), RI 1 abbia portato a termine la propria formazione di base. A quel momento, difatti, ella era in grado di accedere al mercato del lavoro e di esercitare appieno e con un rendimento normale una professione come, ad esempio, quella indicata in sede ricorsuale di collaboratrice scientifica con titolo accademico presso l’\_\_\_\_\_, per la quale disponeva già delle conoscenze e dei requisiti necessari (cfr. doc. H). L’assicurata, invece, per propria scelta, ha deciso di intraprendere la via dell’assistentato universitario, così da potere, in seguito, accedere alla carriera di ricercatrice universitaria in vista della docenza accademica. Ora, contrariamente al parere del patrocinatore della ricorrente, il TCA non può ritenere che l’impiego di assistente presso la \_\_\_\_\_ possa rientrare ancora nella definizione di formazione di base. Se, da una parte, è indubbio che tale impiego abbia carattere temporaneo (al massimo di tre anni) e sia almeno parzialmente di tipo formativo (visto che, come attestato dalla Direttrice del \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, “l’assistente è inserito nell’organico della \_\_\_\_\_ quale corpo intermedio allo scopo di approfondire in termini formativi le competenze metodologiche, disciplinari e di ricerca e in questo senso la funzione di assistente ha carattere prettamente formativo”, cfr. scritto del 9 marzo 2011 allegato al doc. G), d’altra parte non può essere ignorato che l’attività di assistente non era preliminare all’ottenimento della licenza universitaria - della quale l’assicurata disponeva già e che le dava pieno accesso al mondo del lavoro in un’attività professionale appropriata alla propria formazione - motivo per il quale la stessa non poteva quindi essere paragonata a quella classica dell'apprendista non ancora nel pieno delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività. Il percorso intrapreso dall’interessata era, per contro, necessario ed imprescindibile, come più volte sottolineato dalla ricorrente, al fine di potere accedere alla professione di docente universitario. In tale ottica, quindi, ai sensi della giurisprudenza, l’impiego quale assistente presso la \_\_\_\_\_ deve essere considerato una specializzazione ulteriore rispetto alla formazione di base costituita dagli studi universitari in scienze sociali. Per le ragioni appena illustrate, questa Corte può dunque esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare le audizioni testimoniali richieste dal patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. VI e X), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato ( valutazione anticipata delle prove ), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C\_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene pertanto che, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia determinato il guadagno assicurato di RI 1 facendo capo al principio generale posto dall’art. 15 cpv. 2 LAINF unitamente all’art. 22 cpv. 4 OAINF – con l’applicazione, poi, dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, visto che nel caso di specie, essendo il diritto alla rendita dell’assicurata sorto più di cinque anni dopo l’infortunio, a ragione

l'amministrazione ha proceduto all'adeguamento all'evoluzione normale dei salari del reddito percepito nell'attività svolta prima dell'infortunio (cfr. STF 8C\_542/2012 dell'8 luglio 2013, DTF 127 V 172, 123 V 51 e la giurisprudenza ivi citata) - e non, invece, secondo la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF. Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), difatti, il principio generale dell'art. 15 cpv. 2 LAINF deve essere applicato anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati. Infine, il TCA ricorda ancora una volta che l'Alta Corte (cfr. consid. 2.4.) ha riconosciuto che applicando in maniera restrittiva l'art. 24 cpv. 3 OAINF si corre il rischio di penalizzare gli assicurati che intraprendono una formazione la quale, per le sue caratteristiche (come ad esempio quella di docente universitario cui mira l'assicurata) può solo essere perfezionata a tappe, nei confronti di chi opta per una formazione consistente in un unico ciclo formativo. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, ciò non giustifica ancora un allentamento della prassi, dato che in tal caso si finirebbe, al contrario, per "privilegiare chi, per propria decisione o a dipendenza dell'alea di difficili esami da superare, non necessariamente avrebbe poi portato a termine la successiva formazione completa" (STF U 360/01 del 7 luglio 2003).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.